



REGOLAMENTO DI ATENEO SUI PROGRAMMI DI MOBILITÀ DI PROFESSORI VISITATORI (VISITING PROFESSOR) RICERCATORI VISITATORI (VISITING RESEARCHER E FELLOW)

(Emanato con D.R. n.777 del 21 marzo 2018)

Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di chiamata e lo svolgimento dell'attività del Visiting Professor e del Visiting Researcher e del Visiting Fellow, tutti per brevità Visiting, riconoscendone l'importanza e il ruolo al fine di promuovere lo sviluppo didattico e scientifico dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara in ambito internazionale.
2. Secondo le modalità e le condizioni descritte nel presente Regolamento, al Visiting Professor e al Visiting Researcher viene riconosciuto, durante la sua permanenza, apposito *status* inteso come titolarità di diritti e doveri all'interno dell'Ateneo.

Articolo 2 - Accordi di mobilità

L'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara intende promuovere l'attivazione di specifici accordi internazionali per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore da e verso altre sedi universitarie, centri di ricerca e centri di alta formazione stranieri al fine di incentivare la vocazione extranazionale dell'Ateneo.

Il presente regolamento si inserisce nel quadro delle iniziative adottate dall'Ateneo al fine di promuovere il processo di internazionalizzazione e disciplina le procedure relative ai programmi di mobilità fissato per un soggiorno minimo di mesi 1 (uno) di professori e ricercatori visitatori stranieri, affinché gli stessi siano impiegati presso le sedi dell'Ateneo rispettivamente in attività didattiche formative (sotto forma di lezioni, seminari, conferenze) nell'ambito di un corso di studi o di una scuola di Dottorato attivato presso l'Ateneo ovvero in attività di ricerca in cooperazione con studiosi dell'Ateneo, in seno ad una struttura dipartimentale o interdipartimentale dell'Ateneo stesso.

I programmi di soggiorno devono preferibilmente essere attuativi di convenzioni di cooperazione interuniversitaria stipulate dall'Ateneo con l'Università o l'Istituzione di appartenenza del professore o del ricercatore visitatore.

Articolo 3 - Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento:

per Visiting Professor si intende un professore ordinario o associato ovvero uno studioso di alta qualificazione afferente ad una Università oppure a un centro di ricerca o di alta formazione internazionale, che è chiamato a svolgere attività di ricerca e didattica all'interno dell'Ateneo per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi;

per Visiting Researcher si intende un professore o ricercatore ovvero uno studioso di alta qualificazione, afferente ad una Università oppure a un Centro di ricerca o di alta formazione internazionale, chiamato a svolgere prevalentemente attività di ricerca all'interno dell'Ateneo per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi;

per Visiting Fellow si intende un ricercatore con un'esperienza inferiore a 4 anni che svolge la propria attività di ricerca in cooperazione e/o sotto la supervisione di studiosi dell'Ateneo in seno ad un Dipartimento o Centro di ricerca dell'Ateneo per un periodo compreso tra 1 (uno) e 12 (dodici) mesi.

Al Visiting Researcher è riconosciuto il titolo di Visiting Professor qualora sia incaricato di svolgere attività didattica a totale copertura di un insegnamento presente nell'offerta formativa dell'Ateneo.



Articolo 4 - Tipologie di chiamate

1. La chiamata di un Visiting Professor o di un Visiting Researcher è deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, previa richiesta del Consiglio di Dipartimento proponente.

2. La proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà indicare:

- a) il nominativo (con relativi dati anagrafici) dello studioso/docente/ricercatore a cui si intende conferire la posizione di Visiting Professor o Visiting Researcher e la denominazione dell'istituzione internazionale a cui afferisce;
- b) la tipologia di Visiting che si intende conferire;
- c) l'eventuale accordo/convenzione con l'Ateneo straniero. I programmi di soggiorno devono preferibilmente essere attuativi di convenzioni di cooperazione interistituzionale stipulate dall'Ateneo con l'Università o con l'Istituzione di appartenenza del Visiting Professor o Visiting Researcher;
- d) la descrizione della qualificazione didattica e scientifica dello studioso/docente/ricercatore attraverso evidenza del *curriculum vitae* e di ogni altra informazione che assicuri una rappresentazione compiuta del profilo didattico e scientifico, con indicazione del relativo titolo equipollente ai sensi del DM 662/2016 e successive modifiche od integrazioni;
- e) la descrizione dell'attività di ricerca che lo studioso/docente/ricercatore svolgerà durante il periodo di permanenza, nonché l'eventuale attività didattica da attribuire anche con riguardo al relativo settore scientifico-disciplinare e, in caso di affidamento dell'attività di ricerca, la descrizione del progetto di riferimento;
- f) il periodo di permanenza presso l'Ateneo;
- g) il nominativo di un docente di riferimento dell'Ateneo ospitante;
- h) l'impegno del dipartimento e/o di eventuali altre strutture che collaborano all'iniziativa, a farsi carico per intero dell'eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e dell'eventuale compenso, comprensivo delle ritenute e dei contributi a carico dell'ente e del percettore;
- i) l'indicazione dei fondi a copertura del costo complessivo del contratto e la corrispondente voce;
- j) puntualizzazione circa gli adempimenti relativi al compenso/rimborso spese di cui al successivo articolo 5.

3. Il titolo di Visiting viene conferito dal Rettore, con proprio decreto, previa approvazione delle proposte da parte del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Il Dipartimento, a seguito del conferimento del titolo da parte del Rettore, si farà carico di tutti gli adempimenti formali, ivi compresi quelli relativi al permesso di soggiorno.

Il Dipartimento sarà sollevato dagli adempimenti legati all'accoglienza a seguito dell'attivazione del Settore Mobility Management Office presso la Divisione Terza Missione ed Internazionalizzazione.

Articolo 5 - Rimborso spese e copertura assicurativa in caso di infortuni

1. Al Visiting Professor ed al Visiting Researcher di cui all'art.4 può essere corrisposto un compenso su base mensile, comprensiva delle ritenute e dei contributi a carico del percettore, in accordo con quanto proposto dal Dipartimento. Per la determinazione del compenso si terrà anche in considerazione la retribuzione lorda delle corrispondenti posizioni accademiche italiane, tenuto conto dell'equivalenza indicata nella proposta ai sensi dell'art. 4 comma 2, lettera d) che, comunque, non deve essere superiore ad € 5.000,00, fermi restando i limiti di non cumulabilità previsti dalla legge.

2. È facoltà del Visiting rinunciare al compenso ed optare per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, puntualmente documentate nei limiti del compenso medesimo.

3. Al Visiting potrà essere corrisposto, su istanza del Dipartimento ed in applicazione del disposto di cui al



comma 1, un compenso comprensivo del rimborso spese mensile forfettario lordo in base alla loro "qualifica equivalente", ovvero:

fino ad un massimo di € 5.000,00 nel caso di qualifica equivalente a professore ordinario;

fino ad un massimo di € 4.000,00 nel caso di qualifica equivalente a professore associato;

fino ad un massimo di € 3.000,00 nel caso di qualifica equivalente a ricercatore;

fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di Visiting Fellow.

4. Il pagamento del rimborso spese sarà gestito direttamente dal dipartimento.

5. L'Ateneo garantisce al Visiting la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile mentre il Visiting è tenuto a possedere un'adeguata copertura sanitaria valida anche in Italia.

Articolo 6 - Periodo di permanenza

1. Della presenza e dell'attività del Visiting Professor/Researcher dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel sito web dell'Ateneo. Per l'intero periodo di permanenza, il responsabile del Dipartimento ospitante dovrà assicurare al Visiting Professor/Researcher adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle sue attività.

2. Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo, ai sensi del successivo art.7, dovrà essere redatta una relazione esaustiva che renda conto dell'attività svolta dal Visiting Professor/Researcher. Detta relazione dovrà essere inviata al Dipartimento e al Senato Accademico.

Articolo 7 - Diritti e Obblighi del Visiting Professor e Visiting Researcher

1. Il Visiting Professor e il Visiting Researcher sono tenuti a svolgere le relative attività secondo il programma concordato con il Dipartimento ospitante e devono attenersi alle prescrizioni interne in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

2. Al termine del periodo di visita, il Visiting Professor e il Visiting Researcher dovranno compilare una relazione delle attività svolte da sottoporre all'approvazione del Direttore di Dipartimento. Il Visiting Professor dovrà inoltre compilare un registro delle attività predisposto dal Dipartimento proponente e redigere una relazione sull'attività didattica svolta.

3. Durante il periodo di permanenza, al Visiting Professor e al Visiting Researcher saranno garantiti:

a) una postazione di lavoro all'interno del Dipartimento ospitante;

b) supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione per il tramite del Dipartimento ospitante ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;

c) l'accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;

d) l'accesso alle Biblioteche dell'Ateneo.

4. Il Visiting può far parte delle commissioni di esame di profitto e di esame finale per il conseguimento del titolo di laurea nel caso di svolgimento di attività didattica e permanenza per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Articolo 8 - Disposizioni transitorie e finali

Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.

Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di sua pubblicazione e trova applicazione alle richieste che non siano ancora state oggetto di deliberazione da parte del Senato Accademico.